



La Segreteria Nazionale

www.siap-polizia.org

Bozza Decreto-legge “Forze di Polizia”

Scheda sintetica delle proposte normative di interesse della Polizia di Stato, presenti nella bozza del testo del decreto-legge di prossima adozione.

Articolo 1 (Rafforzamento dei presidi della Polizia di Stato sul territorio)

La proposta normativa consente l'istituzione di posti di polizia distaccati, anche di carattere temporaneo, dipendenti dalle Questure o dai commissariati distaccati di pubblica sicurezza, anche in comuni non capoluogo di provincia. In tal modo, si garantisce un più capillare svolgimento delle attività di controllo del territorio e degli altri compiti istituzionali, soprattutto con riferimento a luoghi sensibili, quali presidi ospedalieri, centri commerciali, zone industriali e località turistiche.

Articolo 2 (Potenziamento dell'azione di vigilanza dei litorali)

La norma in esame mira a consentire, nel rispetto dell'assetto di competenze delineato dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la possibilità, per la Polizia di Stato e per l'Arma dei Carabinieri, di avvalersi di natanti — in un numero complessivo massimo di 40 unità per ciascuna Amministrazione —, impiegati in affiancamento alle moto d'acqua o in loro sostituzione, al fine di potenziare l'attività di vigilanza dei litorali.

L'impiego di tali mezzi si rende necessario per soddisfare l'esigenza di incrementare l'attività di polizia, nell'ambito della vigilanza dei litorali marini, attraverso l'impiego di strumenti che garantiscano una maggiore efficacia sia sotto il profilo tecnico che della sicurezza del personale impiegato in tali servizi.

La manovra riveste carattere oneroso, comportando, per la Polizia di Stato, oneri pari a euro 3.250.000 annui, per i quali si provvede, per gli anni dal 2027 al 2030, con le risorse disponibili sullo stato di previsione del Ministero dell'interno relative ai programmi di acquisto dei natanti e degli aeromobili. Oltre alle spese per l'acquisto vanno poi conteggiate le spese per la manutenzione delle imbarcazioni pari ad euro 150.000,00 per il 2028, 300.000,00 per il 2029, 450.000,00 per il 2030 e a euro 600.000,00 per l'anno 2031, cui si provvede sempre con risorse disponibili sui capitoli del Ministero dell'Interno.

Articolo 3 (Rafforzamento dell'azione di contrasto degli illeciti sulla rete ferroviaria, nonché in materia di locazioni per finalità turistiche)

La proposta normativa in primo luogo è volta a prevedere la possibilità per le Forze di polizia di stipulare apposite convenzioni con le società che gestiscono la rete ferroviaria e il traffico ferroviario, nonché con gli altri enti e amministrazioni titolari di competenze nello specifico settore, al fine di definire le procedure di accesso alle informazioni



presenti nelle banche dati gestite dai citati enti e società afferenti al traffico passeggeri e merci.

Un secondo intervento prevede che i controlli sui soggetti che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive di CIN (codice identificativo nazionale), effettuati dai Comuni siano comunicati non solo alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente ma anche al Comando provinciale della Guardia di Finanza.

Articolo 5 (Misure urgenti per la disponibilità interforze di dati info-investigativi in possesso del Dipartimento della pubblica sicurezza)

La proposta normativa, anche per garantire l'immediata disponibilità interforze dei dati personali, biometrici e delle notizie e delle informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati, nonché di quelle amministrative, consente una più immediata interconnessione tra il Centro Elaborazione Dati, il Casellario nazionale d'Identità del Ministero dell'interno e il sistema automatizzato per l'identificazione personale, attualmente incardinati nel Servizio Polizia Scientifica della Direzione Centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza Cibernetica, prevedendo la loro collocazione presso il Servizio per i Sistemi Informativi Interforze della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

La descritta nuova architettura consentirà al Dipartimento della Pubblica Sicurezza di garantire, per tutte le Forze di polizia, la disponibilità immediata di dati incrociati per finalità investigative e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Articolo 6 (Disposizioni urgenti riguardanti gli accertamenti psico-fisici e attitudinali in materia di concorsi e corsi della Polizia di Stato)

L'intervento normativo concerne gli accertamenti psico-fisici e attitudinali relativi ai concorsi per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, nonché quelli previsti nella successiva fase "corsuale".

Con la disposizione in parola, in particolare, da un lato, viene semplificata la verifica dei requisiti attitudinali in fase di reclutamento e, dall'altro, viene resa, al termine dei corsi di formazione, più incisiva la procedura di attribuzione del giudizio di idoneità al servizio di polizia previsto dai diversi provvedimenti che regolano l'ordinamento del personale della Polizia di Stato.

Articolo 7 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di accertamenti concorsuali e di requisiti per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato)

La disposizione accorpa diversi interventi in materia di accertamenti concorsuali e di requisiti per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato.

Più nel dettaglio, la proposta normativa consente, da un lato, di esentare gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia dall'espletamento degli accertamenti dell'efficienza fisica e, per la parte già effettuata all'atto dell'accesso ai ruoli, degli accertamenti psico-fisici nelle procedure concorsuali per accedere alle qualifiche superiori della Polizia di Stato.



La *ratio* dell'intervento risponde quindi ad esigenze di speditezza e celerità dell'azione amministrativa nelle procedure selettive, pubbliche e interne, finalizzate all'accesso ai ruoli superiori.

Dall'altro lato, la norma introduce la possibilità di prevedere, nei bandi delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, lo svolgimento di prove d'esame e accertamenti facoltativi, in aggiunta a quelli obbligatori.

La *ratio* dell'intervento risiede nel fornire all'Amministrazione la possibilità di selezionare, di volta in volta, personale in possesso di specifiche conoscenze e capacità, attraverso la previsione di eventuali ulteriori prove facoltative e, nel contempo, nel consentire al candidato che richiede di esser sottoposto alle suddette prove facoltative, di valorizzare proprie competenze e di innalzare il punteggio conseguito.

Ancora, la disposizione consente la partecipazione alle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, nel limite del 10% dei posti messi a bando, ai candidati in possesso di peculiari titoli di studio o conoscenze professionali non individuati tassativamente a priori, ma previsti, di volta in volta, nel bando di concorso, coerenti con il profilo professionale da ricoprire e con i compiti istituzionali da svolgere.

In tal modo, si attribuisce all'Amministrazione uno strumento che le permette di dotarsi delle professionalità ritenute indispensabili, anche per ragioni di carattere contingente, per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

Viene, infine, previsto che sul conto degli aspiranti all'arruolamento nella Polizia di Stato vengano svolti i controlli informativi funzionali a garantirne la piena affidabilità ed equivalenti a quelli richiesti per il rilascio del nulla osta di segretezza (NOS).

Articolo 8 (Disposizioni urgenti per l'accesso alla qualifica di Primo dirigente della Polizia di Stato)

La proposta normativa è volta a modificare le procedure di accesso alla qualifica di Primo dirigente.

In primo luogo viene prevista la riduzione da quattro anni a un anno del periodo minimo di permanenza nelle qualifiche di Vice questore della Polizia di Stato ed equiparate (Direttore tecnico superiore, Medico superiore e Medico veterinario superiore della Polizia di Stato), necessario per la partecipazione agli scrutini per merito comparativo e a ruolo chiuso per la promozione, rispettivamente, alle superiori qualifiche di Primo dirigente ed equiparate (Primo dirigente tecnico, Primo dirigente medico e Primo dirigente medico veterinario).

Tale intervento permetterà di poter attingere a risorse più giovani da destinare agli impieghi maggiormente operativi e consentirà la riduzione dell'età media di coloro che rivestono la qualifica di Primo dirigente.

In seconda battuta al fine di consentire una più rapida progressione in carriera dei funzionari dotati di una più approfondita preparazione giuridica e professionale la disposizione in esame introduce una procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di Primo dirigente, nel limite del 10% dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno e in aggiunta all'attuale procedura di accesso mediante scrutinio. Al concorso potranno partecipare i funzionari della Polizia di Stato con qualifica di Vice Questore, o



che abbiano compiuto, nella qualifica di Vice Questore Aggiunto, gli anni di effettivo servizio necessari, per la promozione a Vice Questore.

Analoga modalità concorsuale viene prevista per l'accesso alla qualifica di Primo Dirigente Tecnico, nonché per l'accesso alla qualifica di Primo Dirigente Medico e di Primo Dirigente Medico veterinario, modellatati sulla falsariga di quelli riguardanti l'accesso alla qualifica di Primo Dirigente del ruolo che espleta funzioni di polizia.

Articolo 9 (Disposizioni relative ai requisiti di accesso, alle assegnazioni delle sedi di servizio, nonché in materia di accesso agli scrutini per i funzionari della Polizia di Stato)

La disposizione accorpa diversi interventi in materia di requisiti di accesso, di assegnazioni delle sedi di servizio, nonché di accesso agli scrutini per i funzionari della Polizia di Stato.

Più nel dettaglio, l'intervento normativo, da un lato, mediante la modifica delle disposizioni del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è volto ad ampliare il novero delle classi di laurea utili ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici e interni per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia.

La disposizione in esame, in considerazione dell'eterogeneità delle funzioni proprie della carriera dei funzionari, non solo giuridiche ma anche organizzative e gestionali, rimette l'individuazione delle classi di laurea necessarie alla partecipazione ai predetti concorsi a un decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Una seconda misura, mediante una modifica degli articoli 4 e 5-Per del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, prevede che, al termine dei corsi di formazione per l'accesso alle diverse barriere dei funzionari della Polizia di Stato, l'assegnazione dei frequentatori presso le sedi di servizio venga effettuata in relazione alle esigenze dell'Amministrazione - tenendo conto dei profili professionali dei frequentatori e dell'ordine della graduatoria di fine corso - invece che unicamente in relazione alla scelta manifestata dagli interessati.

La disposizione in esame tende, dunque, nell'assegnazione delle sedi di servizio a restituire maggior peso all'interesse pubblico nell'ottica del perseguimento di una maggiore efficacia dell'azione amministrativa.

Infine, la proposta normativa consente l'accesso allo scrutinio alla qualifica di dirigente superiore tecnico della Polizia di Stato, limitatamente agli scrutini previsti per gli anni 2025 e 2026, al personale con la qualifica di primo dirigente tecnico che abbia compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica, entro le date del 30 giugno e del 31 dicembre degli anni di riferimento.

La disposizione in argomento mira ad ampliare la platea dei soggetti scrutinabili, allo scopo di incrementare le possibilità di scelta fra le migliori risorse da parte dell'Amministrazione.

Articolo 10 (Disposizioni in materia di accesso alla carriera dei medici della Polizia di Stato)

La proposta normativa prevede l'ingresso diretto alla dirigenza degli appartenenti alla Carriera dei Medici della Polizia di Stato, con la qualifica di Medico capo (equiparata a quella di Vice questore aggiunto) della Polizia di Stato. La qualifica di Medico principale



rimane limitata al periodo di frequenza del corso di formazione. Tale previsione è finalizzata a incentivare l'ingresso e la permanenza in Amministrazione del personale medico che, allo stato, a causa delle limitate prospettive economiche e di carriera nell'ambito della stessa, tende a preferire altri impieghi, producendo ciò un significativo deficit di organico con innegabili ripercussioni sul regolare svolgimento dei servizi istituzionali.

Quanto agli oneri conseguenti all'intervento alla loro copertura si provvede con i risparmi di spesa conseguenti alla soppressione delle qualifiche direttive dei medici.

Articolo 11 (Disposizioni urgenti per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato)

La disposizione proposta mira a riservare l'accesso per pubblico concorso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ai candidati in possesso di laurea triennale, elevando così il titolo di studio richiesto per la partecipazione alle relative procedure concorsuali pubbliche, oggi individuato nel “diploma di istruzione secondaria superiore”.

La misura che mira a incrementare il livello della preparazione culturale degli appartenenti al ruolo degli ispettori demanda, altresì, al bando di concorso l'individuazione delle lauree necessarie per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso al predetto ruolo, al fine di consentire all'Amministrazione di dotarsi delle professionalità di volta in volta ritenute, anche per ragioni di carattere contingente, indispensabili per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

La misura prevede una composizione adeguata delle commissioni esaminatrici nonché la riduzione a un anno della durata del corso di formazione degli allievi vice ispettori.

Inoltre, con l'intervento in esame, viene esteso anche al personale della Polizia di Stato, per la cui assunzione dalla vita civile è previsto il possesso di una laurea, il computo degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari agli effetti della determinazione dello stipendio, analogamente a quanto già previsto per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, alla luce del principio di equi ordinazione delle Forze di polizia.

Sotto il profilo degli oneri, la disposizione proposta comporta - in virtù della riduzione, da due a un anno, della durata del corso di formazione - un'anticipazione, in misura corrispondente, dell'accesso alla qualifica di vice ispettore e, quindi, al relativo trattamento retributivo. Nondimeno a tali oneri si farà fronte con i significativi risparmi di spesa conseguenti alla riduzione della durata del corso presso le scuole di formazione e dei costi conseguenti al “vitto e alloggio” dei frequentatori dei corsi stessi.

Articolo 12 (Disposizioni urgenti in materia di concorsi interni della Polizia di Stato)

La disposizione accorpa diversi interventi in materia di concorsi interni della Polizia di Stato.

Una prima misura prevede, al fine di colmare in breve tempo le carenze organiche del ruolo, che per la copertura delle vacanze relative agli anni 2023, 2024 e 2025, nei concorsi interni per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti si applichino le procedure



semplificate (eliminazione della prova scritta) previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

Un secondo intervento persegue l'obiettivo di colmare le carenze organiche del ruolo ispettori in tempi rapidi e si sostanzia nella previsione, fino al 2029, di concorsi interni connotati da modalità di svolgimento più snelle rispetto a quelle previste dalla disciplina ordinaria.

L'intervento in parola prevede, inoltre, l'ampliamento dei posti disponibili, per i candidati risultati idonei nell'ambito dei concorsi interni indetti, secondo le modalità semplificate, di un numero massimo di candidati pari al 20 per cento dei posti messi a bando, nel limite della dotazione organica e nei limiti delle capacità assunzionali autorizzate a legislazione vigente.

Infine, la disposizione 1n esame consente di anticipare l'indizione dei due concorsi interni straordinari per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore attualmente previste per gli anni 2026 e 2028, che verrebbero anticipate, rispettivamente, al 2025 al 2027, consentendo di incrementare più velocemente la forza effettiva della qualifica di ispettore superiore.

L'iniziativa normativa, prevede che le richiamate procedure abbiano luogo esclusivamente per titoli e non più mediante lo svolgimento di esami consistenti in una prova scritta e in una prova orale.

Sotto il profilo degli oneri, la disposizione proposta comporta l'anticipazione di un anno della decorrenza degli oneri derivanti dal passaggio alla qualifica superiore del personale interessato.

In particolare, per quanto concerne il concorso per 1.800 posti attualmente previsto per l'anno 2026, l'anticipazione degli oneri all'anno 2025 comporta, per tale anno, oneri pari a euro 5.437.458,00.

Inoltre, per effetto dell'anticipazione del concorso per ispettore superiore dal 2026 al 2025, anche l'accesso alla qualifica di sostituto commissario dei suddetti ispettori superiori risulta anticipata di un anno, dal 2034 al 2033, generandosi dunque, per tale ultimo anno, oneri pari a euro 3.388.410,00.

Per quanto attiene al concorso per 2.400 posti attualmente previsto per l'anno 2028, gli oneri connessi alla relativa anticipazione all'anno 2027 sono pari a euro 7.249.944,00 per l'anno 2027 e pari a euro 4.517.880,00 per l'anno 2035, questi ultimi riconducibili all'acquisizione della qualifica di sostituto commissario nell'anno 2035 anziché nell'anno 2036.

Nondimeno, i suindicati costi possono essere coperti dai considerevoli risparmi di spesa che derivano dall'avvio, al 19° corso per vice ispettori, iniziato nel mese di gennaio 2025, di un numero di frequentatori già appartenenti ai ruoli della Polizia di grado decisamente superiore rispetto ai posti loro riservati ai sensi del bando di concorso.

Articolo 13 (Disposizioni per l'accesso ai ruoli delle Bande musicali della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria)

La disposizione accorpa diversi interventi in materia di accesso ai ruoli delle Bande musicali della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria.

Più nel dettaglio, la disposizione mira, da un lato, ad aggiornare gli obsoleti titoli di studio richiesti per l'accesso ai ruoli del Maestro Direttore e del Maestro Vice Direttore della Banda musicale della Polizia di Stato e della Banda musicale del Corpo di polizia



penitenziaria in relazione al nuovo quadro ordinamentale dei diplomi rilasciati dai Conservatori di musica secondo le disposizioni della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Un secondo intervento normativo interviene in materia di concorsi pubblici per orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato, prevedendo che il requisito anagrafico di partecipazione dell'età massima di quaranta anni non si applichi ai candidati già appartenenti al ruolo degli orchestrali della stessa banda musicale relativamente alla partecipazione a concorsi per posizioni/strumenti diversi.

L'intervento normativo è volto a favorire la progressione interna di carriera e a valorizzare l'esperienza pregressa dei predetti orchestrali, all'interno della banda stessa, la cui età media è attualmente di 47 anni.

Articolo 23 (Disposizioni urgenti in materia di personale delle Forze di polizia in posizione di fuori ruolo o collocato in soprannumero)

La proposta normativa introduce il collocamento in posizione di fuori ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato preposti all'Ufficio presidenziale della Polizia di Stato presso la Sovrintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica e all'Ispettorato di pubblica sicurezza «Vaticano».

Viene, altresì, previsto il collocamento — a richiesta del Segretario generale — di un Dirigente superiore medico della Polizia di Stato in posizione di fuori ruolo presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e il collocamento in posizione di fuori ruolo di un dirigente generale di pubblica sicurezza assegnato alla struttura organizzativa posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario per le persone scomparse.

L'esigenza di prevedere ex lege il collocamento in posizione di fuori ruolo per i dirigenti preposti ai menzionati Uffici, poggia sulla circostanza per cui le relative funzioni vengono svolte, pressoché esclusivamente, a beneficio di Personalità e Amministrazioni esterne alla Polizia di Stato, o addirittura, come nel caso dell'Ispettorato Vaticano, a vantaggio di uno Stato estero.

Appare, pertanto, opportuno che gli stessi non occupino posti nella dotazione organica del ruolo di appartenenza.

Per la copertura degli oneri derivanti dalla norma al collocamento in posizione di fuori ruolo dei citati dirigenti, nelle dotazioni organiche della Polizia di Stato, per tutta la durata del collocamento stesso, è reso indisponibile negli organici della Polizia di Stato un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Una seconda misura prevede che la percentuale di dirigenti della Polizia di Stato collocabili in posizione di disponibilità sia pari al 3,5 % della dotazione organica complessiva delle qualifiche dirigenziali della carriera di appartenenza (percentuale determinata tenendo conto dell'attuale prassi applicativa dell'istituto in argomento, in modo da non determinare incrementi delle unità collocabili in tale posizione giuridica).

Il predetto intervento non comportando incrementi della dotazione organica delle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, sotto il profilo tecnico-finanziario, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine un terzo intervento prevede il collocamento in soprannumero del personale preposto al vertice della Direzione investigativa antimafia, della Direzione centrale per i servizi antidroga e della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, a partire



dall'anno 2025. La misura consente il collocamento in sovrannumero del citato personale, in quanto destinato a rivestire posizioni apicali presso organismi interforze, per l'espletamento di compiti riconducibili all'Amministrazione della pubblica sicurezza nel suo complesso, così da mantenere integrale ed effettivo l'assetto organizzativo della Dirigenza Generale in seno a ciascuna Forza di polizia, ai fini dell'espletamento dei previsti compiti istituzionali. La disposizione comporta oneri, pari a euro 345.309 per gli anni 2025 e 2026, euro 351.205 per gli anni 2027 e 2028, euro 357.101 per gli anni 2029 e 2030, euro 362.997 per gli anni 2031 e 2032, euro 368.893 per gli anni 2033 e 2034 e euro 374.789 a decorrere dall'anno 2035.

L'ultima misura introdotta dalla proposta normativa, al fine salvaguardare i livelli di funzionalità delle Forze di polizia, prevede il collocamento in soprannumero agli organici del personale preposto a incarichi di vertice presso Enti o organismi dell'Unione europea, ai sensi della legge n. 1114 del 1962. L'intervento in parola prevede inoltre che, in tali ipotesi, l'esito della nomina alla qualifica superiore dei dirigenti superiori delle Forze di polizia a ordinamento civile e dell'avanzamento al grado superiore degli ufficiali generali delle Forze di polizia a ordinamento militare non produca effetti ai fini delle promozioni o degli avanzamenti attribuibili annualmente e che, all'atto del rientro nell'Amministrazione di provenienza, il personale interessato permanga in posizione di soprannumero agli organici fino al collocamento in congedo per limiti di età ovvero fino alla promozione o alla nomina al grado o alla qualifica superiore.

La misura comporta oneri, nel limite di 30.455 euro annui.

Articolo 24 (Disposizioni in materia di personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e attività tecnico-scientifica o tecnica)

La proposta normativa è finalizzata, da un lato, ad ampliare le mansioni attribuite al personale dei ruoli degli agenti e assistenti tecnici e dei sovrintendenti tecnici, attualmente limitato al settore di impiego “supporto logistico”, estendendolo al settore “supporto logistico-amministrativo”.

Tale intervento garantisce una maggiore coerenza ordinamentale nell'ambito della disciplina del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica. Invero, l'articolo 1, comma 3, del d.P.R. n. 337/1982 già prevede l'impiego nel citato settore del “supporto logistico-amministrativo” per il ruolo degli ispettori tecnici e per la carriera dei funzionari tecnici di Polizia.

La norma prevede, altresì, una rimodulazione delle dotazioni organiche dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e di quello che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, a decorrere dal 31 dicembre 2025, per le esigenze di funzionalità della Polizia di Stato. In particolare, la manovra comporta un incremento complessivo di 45 unità con qualifica dirigenziale (primi dirigenti) del “ruolo ordinario”, i cui oneri sono compensati dalla riduzione di 79 unità della dotazione organica delle qualifiche di Commissario capo, Commissario e Vice Commissario della medesima carriera nonché di 17 unità (5 dirigenti superiori tecnici e 12 primi dirigenti tecnici) con qualifica dirigenziale dei “ruoli tecnici”, connotate da un alto livello di professionalità ed esperienza, nonché di specializzazione tecnica e scientifica e i cui oneri sono compensati dalla riduzione di 39 unità della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato.



Articolo 28 (Disposizioni in materia di procedimenti per il conferimento delle ricompense per il personale della Polizia di Stato)

La proposta normativa introduce una modifica del quadro normativo concernente i procedimenti per il conferimento delle ricompense per il personale della Polizia di Stato, riducendo i termini di formulazione delle proposte premiali (da sei mesi a tre mesi) e aumentando il novero dei soggetti deputati alla proposizione delle stesse.

Articolo 29 (Disposizioni urgenti per il potenziamento delle attività assistenziali in favore del personale della Polizia di Stato)

L'intervento normativo prevede la facoltà, per il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, di costituire una Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro. Tale organismo, assistito da una idonea e flessibile disciplina normativa di natura civilistica, assicurerebbe alla Polizia di Stato

— in analogia a quanto accade con la società Difesa Servizi SpA — una maggiore duttilità per il perseguimento di attività solidaristiche e assistenziali in favore del personale della Polizia di Stato — in servizio o in quiescenza e dei relativi familiari che vengono assistiti anche nel caso in cui il dipendente sia deceduto — quali, tra le altre, la gestione economica e la promozione di prodotti che, in relazione all'utilizzo

del logo, dello stemma, dell'emblema di qualsiasi altro segno distintivo, identificano la Polizia di Stato; la gestione di immobili in proprietà, in locazione o in concessione, nonché la vendita di beni e servizi connessi all'attività di gestione di immobili.

La proposta normativa prevede, inoltre, la rimodulazione delle competenze dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ai fini della riassegnazione di alcune attribuzioni a diverse articolazioni dipartimentali, cui verranno, altresì, trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie precedentemente deputate ad assolvere i medesimi compiti presso il cedente Ispettorato.

Articolo 31 (Modifiche alla disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111)

La misura prevede la possibilità per i contribuenti di destinare, nelle dichiarazioni dei redditi, il cinque per mille al finanziamento del fondo di assistenza per il personale in servizio del Corpo della guardia di finanza, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo di polizia penitenziaria, dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonché per il sostegno, l'assistenza e per attività a favore di congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni deceduti per causa di servizio o in servizio.

Articolo 32 (Misure in materia di collocamento mirato e permessi di lavoro delle vittime del dovere, terrorismo e criminalità organizzata)



Articolo 33 (Misure urgenti per la funzionalità del Ministero dell'interno e in materia di recupero e rifunionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata)

Articolo 34 (Disposizioni urgenti per il potenziamento delle Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'Amministrazione civile dell'Interno, nonché misure in materia di rimborso delle spese di missione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico)

La proposta autorizza una spesa complessiva di euro 14.735.644,00 per l'anno 2025, di euro 15.146.036,00 per l'anno 2026, di euro 15.922.836,00 per l'anno 2027 e di euro 20.146.036,00 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032, al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze relative all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie, nonché del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Inoltre, l'intervento normativo in commento interviene sull'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi). La novella è volta ad escludere che, per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n.121 e per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1° gennaio 2025, qualora i pagamenti delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea per le trasferte o le missioni non siano eseguiti con strumenti tracciabili (versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari) il rimborso venga considerato imponibile, quale parte integrante del reddito da lavoro dipendente, sia ai fini previdenziali che fiscali.

Roma 7 luglio 2025